



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
CAGLIARI**

**Prot.pg.cagliari@giustiziacert.it**

Prot. n. 3162.0/2018

**AL SIG. AVVOCATO GENERALE  
presso la Sezione distaccata di Corte d'Appello di  
SASSARI**

**AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA  
presso i Tribunali per i Minorenni di  
CAGLIARI  
SASSARI**

**AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA  
presso i Tribunale di  
CAGLIARI  
SASSARI  
NUORO  
ORISTANO  
TEMPIO PAUSANIA  
LANUSEI**

**E p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO  
CAGLIARI**

**OGGETTO: Procedura di affidamento degli appalti pubblici e verifica di regolarità contributiva**

Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il D.lvo n. 50/2016, costituisce la normativa generale delle procedure di affidamento degli Appalti Pubblici ed individua:

- con gli artt. 3, 45 e 46, gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento;
- con l'art. 80, i cosiddetti requisiti di carattere generale, la cui mancanza costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di gara;
- con l'art. 83, i cosiddetti requisiti di carattere speciale, che l'operatore economico deve possedere per poter partecipare ad una determinata procedura di gara.

Inoltre, con gli artt. 45, comma 2, lett. d) ed e) e 48, comma 8, stabilisce che, qualora partecipi una società e le figure professionali non siano dipendenti della società o non facciano parte della compagine societaria, la società dovrà partecipare, con la figura professionale mancante, in raggruppamento temporaneo di concorrenti ovvero di operatori economici che intendano riunirsi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal professionista designato e la persona giuridica che partecipa deve indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione alla procedura, il nome e la qualifica professionale delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

La presenza di una figura professionale è necessaria, ad esempio, nelle procedure di affidamento dei servizi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui disciplina specifica è contenuta nel D.lvo n. 81/2008 e s.m.i., che all'art. 32 prevede una persona fisica avente le capacità e i requisiti professionali per essere designata R.S.P.P..

Gli uffici nelle procedure di affidamento devono verificare il possesso sia dei requisiti specifici previsti dal D.Lvo 81/2008 sia di quelli generali previsti dalla normativa che disciplina la materia dei contratti pubblici contenuti nel D.lvo n. 50/2016.

Tra i requisiti di carattere generale, rientra il requisito della regolarità contributiva, che deve essere posseduta da ogni singolo concorrente raggruppato o meno.

Pertanto, gli Uffici devono effettuare la verifica sulla regolarità contributiva dell'R.S.P.P. e del medico competente designato, qualora lo stesso non abbia un rapporto di lavoro subordinato con la società.

In materia di regolarità contributiva, si rimanda inoltre al parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, che a seguito di apposito quesito formulato da questa Procura Generale, con propria nota informativa prot. n° 1006/2018 del 24 maggio 2018, precisava che, come previsto dalla circolare dell'INPS n. 126 del 26 giugno 2015, nel caso di società nella quale operino soci iscritti ad una delle gestioni lavoratori autonomi (artigiani/commercianti), la verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata non solo nei confronti della medesima società ma anche in capo a tale figura particolare di socio.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a conformare il proprio operato a quanto previsto dalla predetta circolare INPS come confermato dalla nota informativa dell'Avvocatura dello Stato.

Cagliari 16 maggio 2019

Il Procuratore Generale  
Francesca Nanni

